II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1988

concernente gli aiuti accordati dal governo belga ad un'impresa del settore petrochimico a Ottignies/Louvain-la-Neuve (SA Belgian Shell)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(89/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver sollecitato gli interessati a presentare osservazioni, conformemente a detto articolo 93 e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 22 dicembre 1987, ricevuta il 4 gennaio 1988, il governo belga ha notificato un progetto di aiuto a favore di un investimento dell'impresa SA Belgian Shell, sita in Ottignies/Louvain-la-Neuve, che costituisce attuazione della legge del 17 luglio 1959 (legge sull'espansione economica).

Trattasi di un progetto di aiuti a favore di un investimento concernente la creazione di un laboratorio di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti petrochimici di tecnologia avanzata ed il perfezionamento di prodotti esistenti, quali le resine epossidiche, i poliuretani, gli elastomeri, il polipropilene, il polietilene, il polibutilene, il cloruro di polivinile ed il polistirene espandibile. La ricerca riguarderà altresì lo sviluppo di nuove applicazioni di detti prodotti. Non si prevede di organizzare la produzione nei siti di Louvain-la-Neuve.

Essendo il settore petrochimico caratterizzato da ingenti scambi intracomunitari, la Commissione ha considerato che la misura di cui trattasi costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, ritenendo — in base alle informazioni di cui dispone e da quelle che le autorità belghe le hanno trasmesso — che l'aiuto non rispondesse alle condizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe ivi enunciate. Nei confronti di tale aiuto ha quindi avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Con lettera dell'11 febbraio 1988, ha sollecitato il governo belga a presentarle osservazioni. Gli altri Stati membri ne sono stati informati il 29 aprile ed i terzi interessati il 3 maggio 1988.

II

Il governo belga ha presentato osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, con lettera del 7 aprile 1988, registrata il 14 aprile 1988.

Secondo le autorità belghe, il laboratorio da sovvenzionare è stato appositamente concepito per lavori di ricerca fondamentale e di ricerca applicata sperimentale per individuare e valutare nuovi, potenziali campi di applicazione e per studiare — allo stadio della ricerca industriale fondamentale — nuovi prodotti innovativi di alta tecnologia, atti a far fronte a nuove esigenze, previamente definite.

Nel quadro della procedura, altri quattro Stati membri, un'impresa del settore ed un'associazione hanno comunicato osservazioni alla Commissione.

III

Le misure delle autorità belghe consistono in una sovvenzione diretta pari al 15,6 % degli investimenti previsti (217,015 milioni di FB di aiuto per un investimento di 1 391,125 milioni di FB) e nell'esonero dall'imposta fondiaria durante cinque anni, con un equivalente sovvenzione netto del 9,56 %.

Il mercato petrochimico comunitario è caratterizzato da un'intensa concorrenza e da ingenti scambi intracomunitari.

L'industria petrochimica europea è composta da numerose imprese (indipendenti, nonché da affiliate di imprese chimiche petrolifere nazionali e multinazionali), situate nei vari Stati membri ed aventi tra 550 000 e 600 000 dipendenti.

Nel 1987, il fatturato complessivo dell'industria petrochimica comunitaria ha raggiunto i 98,18 miliardi di ECU. Le esportazioni intracomunitarie ammontavano a 39,8 miliardi di ECU, pari al 40,13 % del fatturato.

Nel 1986, il commercio intracomunitario di etilene e di propene insaturi per usi diversi dalla carburazione o dalla combustione hanno raggiunto rispettivamente il volume di 693 e di 294 milioni di ECU. Per i buteni, i butadieni ed i metilbutadieni non saturi e per lo stirene le cifre erano : 204 e 457 milioni di ECU.

Il beneficiario dell'aiuto progettato, la società Belgian Shell è una delle imprese di commercializzazione del gruppo Royal Dutch/Shell, aventi sede nei vari Stati membri, che provvedono alla vendita dei prodotti petroliferi e petrochimici fabbricati nei centri di produzione del gruppo in Europa. Pertanto, il mercato principale della Belgian Shell è costituito dal Belgio (il 94 % dei prodotti petroliferi ed il 68 % del prodotti petrochimici sono infatti venduti in Belgio). La società realizza il 17,4 % del fatturato con prodotti petrochimici, che per il 32 % sono stati esportati nel 1986 verso gli altri Stati membri.

Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, della situazione del mercato in questione e della posizione dell'impresa interessata in tale mercato, gli aiuti previsti potrebbero influire sugli scambi e falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi.

Quando un sussido finanziario statale rafforza la posizione di talune imprese rispetto ad altre, loro concorrenti nella Comunità, deve essere considerato come un aiuto recante pregiudizio a queste altre imprese.

L'aiuto in parola altera il gioco della concorrenza, poiché riduce i costi d'investimento del laboratorio, il che conferisce all'impresa interessata un vantaggio nella concorrenza da essa esercitata nei confronti degli altri produttori del settore petrochimico.

IV

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce il principio dell'incompatibilità, con il mercato comune, degli aiuti che presentano le caratteristiche ivi enunciate. Per quanto riguarda le deroghe a tale principio, quelle che figurano nell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE, non sono applicabili a questo caso particolare, data la natura e dati gli obiettivi dell'aiuto previsto.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE, gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune devono essere vagilati nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per salvaguardare il buon funzionamento del mercato comune e per tener conto dei principi enunciati nell'articolo 3, lettera f) del trattato CEE, le deroghe al principio di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, enunciate nel paragrafo 3 di detto articolo, vanno interpretate in senso restrittivo nell'esame di qualsiasi regime di aiuto o di qualsiasi misura singola di aiuto.

In particolare, le deroghe sono applicabili soltanto se la Commissione riscontra che il libero gioco delle forze del mercato, in mancanza degli aiuti, non sarebbe più sufficiente per indurre gli eventuali beneficiari ad agire per raggiungere uno degli obiettivi voluti.

Applicare le deroghe a casi che non concorrono al raggiungimento di tale finalità, oppure senza che l'aiuto sia all'uopo necessario, equivarrebbe a conferire vantaggi alle industrie o alle imprese di taluni Stati membri la cui posizione finanziaria verrebbe così artificiosamente rafforzata, nonché ad influire sulle condizioni degli scambi tra Stati membri ed a falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo belga non è stato in grado di fornire, né la Commissione di rilevare, alcun motivo che consenta di collocare l'aiuto in una delle categorie di deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

Infatti, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a promuovere o ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va notato che in nessuna regione del Belgio il livello di vita è anormalmente basso, e che ivi nemmeno imperversa una grave sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a) ; per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), la zona di Ottignies/Louvain-la-Neuve, nella provincia del Brabante, dove è destinato l'investimento di cui trattasi, non è stata inclusa tra quelle necessitanti di un particolare aiuto regionale a norma della decisione 82/740/CEE della Commissione (1) sulla delimitazione delle zone di sviluppo in Belgio.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), è manifesto che l'aiuto in causa non è destinato a sostenere un progetto di interesse europeo comune, né a porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia belga. Un aiuto specifico a favore di un'unica società del settore petrochimico non è tale da migliorare le situazioni descritte nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Il governo belga non ha del resto addotto motivi di questo genere per giustificare l'aiuto in questione. La Commissione giunge quindi alle medesime conclusioni che figurano nella sentenza della Corte di

(1) GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 18.

giustizia dell'8 marzo 1988 per le cause riunite 62/87 e 72/87, punto 22 e seguenti della motivazione.

Infine, per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, occorre considerare che l'aiuto, mentre incoraggia lo sviluppo dell'impresa in parola, influisce nel contempo sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Come dimostra la « Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo » (1), la Commissione ha assunto un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti che riguardano progetti di ricerca o di sviluppo.

Tuttavia, l'aiuto in questione non è destinato a finanziare progetti di ricerca e sviluppo ben definiti, ma contribuisce soprattutto ad acquistare un terreno ed a costruire un fabbricato per impiantarvi il laboratorio in questione (86,9 % dei costi complessivi del progetto). Per contro, l'acquisto di attrezzature scientifiche ed informatiche costituisce soltanto il 13,1 % dei costi complessivi. Inoltre, sebbene sia destinato alla ricerca industriale fondamentale ed alla ricerca applicata, detta « sperimentale » nel senso che si prevede un dialogo permanente con le università e l'industria di punta, al laboratorio verranno inizialmente affidati classici lavori di sviluppo nel ramo della petrochimica concernenti, tra l'altro, le tecniche di utilizzazione dei polimeri.

Le attività dell'impresa che realizza il laboratorio da sovvenzionare si limitano alla commercializzazione di prodotti petroliferi e petrochimici della Royal Dutch/Shell. Pertanto, lo sfruttamento dei risultati delle ricerche effettuate nel laboratorio è demandato ai vari centri di produzione del gruppo. La concessione di un aiuto per il laboratorio in questione favorisce così non soltanto l'impresa Belgian Shell ma altresì l'intero gruppo Royal Dutch/Shell.

Il mercato comunitario petrochimico è caratterizzato da una certa instabilità, che si manifesta in importanti fluttuazioni cicliche dell'offerta e della domanda. Pertanto, l'eccedenza di capacità verificatasi nella prima metà degli anni '70 ha determinato una crisi all'inizio degli anni '80, caratterizzata da notevoli perdite. Sebbene attualmente — dopo la riduzione delle capacità ed una ripresa della domanda — il settore abbia ripreso ad operare in attivo, l'aumento di capacità di taluni sottosettori, quali quello del propilene e dell'etilene, nonché la presenza di nuovi produttori non comunitari (i paesi del Golfo, Asia sudorientale, Europa orientale) potrebbe determinare nuove eccedenze di capacità.

L'individuazione e la valutazione di nuovi, potenziali campi di applicazione di prodotti petrochimici e lo studio di nuovi prodotti sono nell'interesse di qualsiasi impresa del settore che intenda conservare o migliorare la propria posizione sul mercato.

Considerando la difficile situazione del mercato futuro, con il pericolo di eccedenze di capacità e la presenza di nuovi produttori, va osservato che accettare il progetto di aiuto a favore del laboratorio di cui trattasi, della Belgian Shell, significherebbe recare ai suoi concorrenti uno svantaggio che potrebbe concretizzarsi in un ingiustificato calo delle vendite e/o costringerle, a medio termine, a ritirarsi dal mercato.

Tenuto conto della situazione finanziaria della società madre e del suo interesse a realizzare il laboratorio di cui trattasi, si deve ritenere che l'aiuto in parola non sia necessario e che le forze del mercato dovrebbero bastare affinché l'investimento venga realizzato, anche senza aiuti.

Pertanto l'aiuto di cui trattasi non favorisce lo sviluppo del settore considerato ed altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi del paragrafo 3, lettera c) dell'articolo 92.

Il progetto di aiuto del governo belga non soddisfa quindi le condizioni necessarie per poter beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è tenuto a non attuare il progetto di aiuto, notificato alla Commissione con lettera del 22 dicembre 1987, a favore di un programma di investimento realizzato ad Ottignies/Louvain-la-Neuve, dall'impresa SA Belgian Shell.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è tenuto a comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

(1) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.